

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 10:00, presso la sede di Via MARIO Rorato 2 San Dona di Piave, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "La Rondine APS".

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Sig. Tamara Pozdnyakova (PRESIDENTE), verbalizza il Signora Ludmila Sudneva (VICE-PRESIDENTE).

Il Presidente constatato che è stata regolarmente convocata l'Assemblea Straordinaria mediante e-mail e/o messaggistica istantanea contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo; che risultano presenti tutti n° 49 soci su n°78 soci iscritti a Libro Soci e che il Consiglio direttivo è interamente presente; ritiene regolarmente costituita l'Assemblea nel rispetto dello statuto sociale vigente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- . 1. modifica dello statuto sociale;
 - approvazione e discussione del Rendiconto di cassa anno 20XX;
 - 3. comunicazione nuovi soci.

PUNTO 1:

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare le modifiche allo statuto sociale rese necessarie dalle recenti modifiche normative introdotte dal D.L. 117/2017 in materie di Enti del terzo Settore, inoltre all'unanimità ritiene opportuno che l'Associazione assuma la qualifica di associazione di promozione sociale.

Successivamente dà lettura della proposta di statuto articolo per articolo, comprendente n. 26 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura si accolgono le proposte di modifica e viene messo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale di associazione di promozione sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche



ecessarie per la registrazione del presente nuovo statuto e per l'avvio della pratica di iscrizione nel Registro Regionale.

Il Presidente chiede all'Assemblea autorizzazione a procedere, previa autorizzazione del solo Consiglio Direttivo, ad eventuali modifiche Statutarie obbligatorie eventualmente richieste in sede di iscrizione al RUNTS dagli Uffici competenti.

L'Assemblea con voto unanime delibera di dare mandato al Presidente di effettuare modifiche statutarie obbligatorie senza eventuali ricorrere all'Assemblea straordinaria.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

PUNTO 2:

Il Presidente presenta all'Assemblea il rendiconto di cassa relativo all'anno 2022 L'assemblea discute il rendiconto e lo approva all'unanimità.

PUNTO 3:

Il Presidente porta all'attenzione dell'assemblea il lavoro che è stato fatto in questo periodo per ampliare la base sociale e il numero dei volontari che collaborano con l'associazione. Questo per garantire un futuro sereno a tutte le attività e ai progetti che l'associazione intende e intenderà svolgere. Al termine della discussione il Presidente chiede all'Assemblea di ratificare la richiesta di ammissione a nuovo socio delle seguenti persone:

- Kryzhanivska Tetyana
- 2. Vetrova Daria
- 3. Vetrova Masha

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Firma (il Presidente):

Firma (il Segretario): __

EMAIL: associazionelarondineaps@gmail.com

PEC: larondineaps2021@pec.libero.lt

ul'originale in atti di questo Ufficemmucrainapiu.it - TEL.: +39 342 662 5633

registrato il 27/6/2023 al Nº 935 53 ZOZ3 privati, con E di 200,00 che si rilascia a richiesta

mmoneri rovinciale Eugenio Amilcare





Statute LA RONDINE APS



ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

L'Associazione si denomina "La Rondine APS" (qui di seguito detta "Associazione")" e, nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs.

n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, apartitica ed aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale nella città metropolitana di

Il trasferimento della sede legale all'interno della stessa città
non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione
agli uffici competenti.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere, inoltre,
istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Statuto)

all'estero.

L'Associazione è disciplinata da questo Statuto ed agisce nei

limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci e contiene le regole fondamentali di comportamento dei soci e di organizzazione dell'Associazione.

ART. 3 - (Finalità ed attività di interesse generale)

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità,
mutualismo, formazione, partecipazione e sviluppo del senso di
comunità e contribuire alla crescita culturale e civile dei
proprio associati, dei loro familiari o terzi.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quale Associazione di Promozione Sociale.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge

le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri

associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle

persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa (Art. 5 comma 1 lettera d) D.lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5 comma 1 lettera i) D.lgs.

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
sociale e culturale (Art. 5 comma 1 lettera k) D.lgs. 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

(Art. 5 comma 1 lettera r) D.lgs. 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

 politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle

 attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS,

 promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

 reciproco (Art. 5 comma 1 lettera w) D.lgs. 117/2017).

 L'Associazione persegue tali attività di interesse generale

 mediante azioni volte al raggiungimento della propria mission
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;

associativa attraverso la promozione, organizzazione e gestione

delle attività elencate in ciascuna delle seguenti:

 la realizzazione di incontri, seminari, laboratori e corsi per istituzioni scolastiche, fondazioni, centri culturali, centri di ricerca, biblioteche, teatri e altre istituzioni, con finalità di fare formazione e fornire nuovi strumenti per l'educazione e promuovere la cultura;

- il supporto ai propri associati attraverso la gestione di scuole parentali che favoriscano un percorso di istruzione alternativo, ovvero una forma di apprendimento privato che si concretizza al di fuori del tradizionale sistema scolastico statale e che può essere ad esso equiparabile;
 - l'organizzazione di attività formative che consentano di integrare i percorsi formativi scolastici tradizionali di bambini e ragazzi con ore formative dedicate all'apprendimento della lingua e cultura del paese di origine;
 - l'organizzazione di attività di raccolta fondi, beni di prima

 necessità, viveri e altro materiale da inviare alle

 popolazioni che vivono in situazioni di povertà, disagio o

 stato di guerra;
 - l'organizzazione di attività formative, ludiche per bambini,
 attraverso anche la gestione di camp e centri estivi a supporto

 delle famiglie;
 - l'educazione alla gestione attenta e consapevole delle proprie risorse finanziarie, attraverso la gestione di corsi di formazione anche in collaborazione con altri Enti;
 - l'organizzazione di laboratori teatrali, formativi,
 culturali, corsi di educazione alla vita sana e alla corretta
 alimentazione, corsi di joga e più in generali attività che
 favoriscano il benessere dell'adulto associato;
 - il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione

 dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere,





all'educazione, alla cultura, all'uso di nuove tecnolo della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;

- la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L.220/2016, attraverso (cinema) proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- la facilitazione dell'integrazione nel territorio di cittadini stranieri, attraverso il supporto e la mediazione culturale;
- l'ideazione, l'elaborazione e produzione di pubblicazioni

 quali manuali, libri, vademecum, guide, opuscoli divulgativi,

 quaderni, dossier, cataloghi, fogli di lavoro, traduzioni di

 testi, in formato cartaceo e digitale.

ART. 4 - (Attività diverse e raccolta fondi)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del

Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale,

secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo

criteri e limiti definiti con il Regolamento di cui al Decreto

n. 107 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

in data 19.5.2021 (G.U. serie generale n. 177 del 26.7.2021) e

successive modifiche ed integrazioni. La loro individuazione è

delegata al Consiglio direttivo.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta

fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

ART. 5 - (Associati)

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti da questo Statuto.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo previsto dall'art. 35 comma 1 del D.lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su presentazione di domanda scritta, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente questo Statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve

essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne,

la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la

responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda

rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti

dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le

obbligazioni dell'associato minorenne.

Il numero degli altri ETS associati non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che siano membri dell'Associazione. Sarà compito del Consiglio Direttivo verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 35 comma 3 del D.lgs. 117/2017. Gli ETS associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento. Gli ETS che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale. In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva. The section of the secti

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art.

16 di questo Statuto; est above de per capacidada de stora consecutiva

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro

 degli associati e in regola con il pagamento della quota

 associativa;
- del D.lgs. 117/2017; in the state of the shape of the state of the sta

ed il dovere di: www.rom sammarige dalla management della companio appropria

- rispettare questo Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)



La qualifica di socio si perde per recesso o dimission

esolusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo ed hanno effetto immediato.

Il Consiglio Direttivo delibera sui tempi e modi di recesso del socio dimissionario.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di questo Statuto, degli
 eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate
 dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le eventuali quote aggiuntive per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale.

L'associato escluso potrà, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della delibera di esclusione.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'Associazione, che ne abbiano diffamato il buon nome, che abbiano problemi che possano risultare in contrasto con i valori dell'Associazione.

ART. 8 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo (se nominato),

- Organo di revisione (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'organo

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente

dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto

da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il

luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda

convocazione.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso
giorno fissato per la prima.

La convocazione può avvenire attraverso pubblicazione sul sito istituzionale o a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il già menzionato termine. Il recapito di riferimento è quello risultante dal Libro dei Soci.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), al Consiglio Direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto
dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede
dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, estinzione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi previsti dall'art. 25 del D.lgs. 117/2017 e da questo Statuto.

È possibile che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga

con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza della riunione, constatare e



proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si
tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati,
nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere
svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente
e il soggetto verbalizzante.

ART. 10 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la

scissione dell'Associazione;

 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere comunicate al Consiglio Direttivo ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.

ART. 11 - (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Sono fatte salve diverse maggioranze prescritte dalla legge o da questo Statuto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di due deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati inferiore a cinquecento; cinque deleghe qualora l'Associazione si componga di un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori né

a membri di organi di controllo o dipendenti dell'Associazione.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto, decide in merito alla fusione, trasformazione o scissione, con la presenza in prima convocazione, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione di almeno 1/4 degli Associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati aventi diritto di voto.

Sono fatte salve diverse maggioranze prescritte dalla legge o da questo Statuto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da
altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è
portatore di un numero massimo di due deleghe qualora
l'Associazione si componga di un numero di associati inferiore
a cinquecento; cinque deleghe qualora l'Associazione si componga
di un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.

ART. 13 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di quattro esercizi e rieleggibili.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica
l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente

la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da

soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando

sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza

dei presenti.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro



nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numera superiore a muta, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è
generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono
iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova
che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Articolo 14 - (Il Presidente)

- Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.
- Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente in particolare:
- a) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
 e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, con la possibilità di avvalersi del supporto di altri membri del Direttivo o, qualora lo ritenga opportuno, di altra persona di fiducia, esperta ed informata.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Articolo 15 - (Organo di Controllo e di Revisione)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora

l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi

dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

-vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
 amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità
 civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento

procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui ser lando all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale del dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali

Art. 16 - (Libri sociali) attavasabe relation de danocusta sapragnod socialis

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
 in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto
 pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

 Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi

 sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;



d) il registro dei volontari non occasionali.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 17 (Risorse economiche)

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:

- fondo di dotazione iniziale;
- quote associative e contributi degli associati;
- 5xmille; des in antimed they observed the partions of the contract of the co
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni

 pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni

 di servizi svolti in convenzione;
- contributi di fondazioni o enti finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- bandi nazionali ed internazionali di enti o fondazioni o
- contributi di organismi pubblici nazionali o di diritto
 internazionale;
- rendite patrimoniali; well to be and a superful of the second the second to the seco





proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati

terzi;

- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate
a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.

Ai fini suindicati si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere pertanto portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

ART. 19 - (Bilancio ed esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.

117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Una volta approvati i bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno, nel rispetto della vigente normativa di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lsg.117/2017).

Qualora ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 1 (un) milione il Consiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida emanate dalle autorità competenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad euro 100.000 (centomila) annui il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del consiglio direttivo, all'organo di controllo, ai

dirigenti o agli associati.

ART. 20 - (I beni)

I beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e non che possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Si intendono ricompresi nel patrimonio dell'Associazione i domini ed i siti web, inclusi i social network tramite i quali l'Associazione opera e diffonde l'attività fatta.

ART. 21 - (Rapporti con Enti pubblici)

Le convenzioni ed i rapporti di collaborazione tra l'Associazione

e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 e 56 del D.Lgs.

117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina

anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente

dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un

Consigliere delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a

cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22 - (Personale retribuito)

I lavoratori dipendenti, eventualmente assunti dall'Associazione
nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 36 del D.lgs.

117/2017, avranno diritto ad un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi
nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori
dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere



superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 23 - (Volontari)

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 17, comma 4 del D.lgs. 117/2017. Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Ministero dell'Economia € 16,0
e delle Finanze € 16,0

Agenzia SEDICI/00

Antrate
0031877 02/06/2023 12:36:
4573-0008 156624784ACC)
10ENTIFICATIVO: 012105769908

I volontari non occasionali vanno iscritti nel registro volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 24 - (Assicurazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12 di questo Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'Associazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. delle Disp. Att. C.C.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 26 - (Disposizioni generali)

Per quanto non previsto da questo Statuto, dagli eventuali

Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi

associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo

3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto

compatibile, dalle norme del Codice civile e delle relative

disposizioni di attuazione.

26